

Olbia, li 03/12/2015

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI UN APPARECCHIO/ATTREZZATURA "TAC 4 STRATI, PRODUTTORE TOSHIBA, MODELLO ASTEION S4"

In esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n° 1345 del 02/12/2015, esecutiva nei termini di legge,

SI RENDE NOTO

che l'ASL n°2 di Olbia, con sede legale in via Bazzoni-Sircana 2/2A ad Olbia (OT) - telefono 0789/552040, fax 0789/67645, intende procedere all'alienazione, mediante vendita ad asta pubblica, di un'apparecchiatura TAC 4 strati, produttore Toshiba, modello Asteion S4, meglio descritta nel fascicolo (ALLEGATO 1 – FASCICOLO) allegato al presente Avviso.

1. SOPRALLUOGO

Il bene posto in vendita può essere visionato fino al 26/01/2016 previo appuntamento da concordare con il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale al numero 0789/552040 e 0789/552046.

2. REGOLE GENERALI

Il bene si intende ceduto nello stato in cui si trova, visto e piaciuto da parte dell'acquirente, e deve essere rimosso a sua cura e spese; tutti gli oneri per la traslazione del bene sono a totale carico dello stesso acquirente che dovrà procedere, sotto la sua esclusiva responsabilità nel rispetto della normativa vigente, al ritiro con modalità e tempistiche (da concordare con l'Ufficio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale della ASL telefono 0789/552040, ma comunque non superiori a 30 giorni dalla comunicazione di vendita) tali da non comportare disagi di alcun genere alla normale attività della ASL. L'offerta di acquisto è irrevocabile per 120 giorni dalla sua presentazione ai sensi dell'art. 1329 del C.C..

3. PROCEDURA E CRITERIO DI VENDITA – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La procedura si svolgerà per mezzo di offerte segrete.

Gli interessati dovranno specificare il prezzo offerto; si procederà alla vendita in base al criterio del prezzo più alto; l'offerta sarà gravata di IVA ove ciò sia previsto dalla normativa applicabile.

La base d'asta, pari al valore residuo del bene, è fissata in € 15.121,59 (IVA non dovuta); saranno ammesse esclusivamente offerte uguali o superiori alla base d'asta.

Dalla vendita non può derivare alcun carico economico a carico dell'Asl n.2 di Olbia (quindi ad esempio saranno a carico dell'acquirente tutti gli oneri necessari per smontaggio, imballaggio, trasporto ecc.).

Il bene venduto verrà ceduto in proprietà dal momento della stipula del contratto nello stato di fatto in cui si trova, come potrà essere verificato a seguito di sopralluogo, senza che l'acquirente possa sollevare eccezioni o riserve di qualsiasi genere; pertanto ogni eventuale adeguamento che si rendesse necessario per la messa in esercizio del bene dovrà essere eseguito a cura e spese dell'acquirente, sollevando la ASL n°2 di Olbia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo connessa.

Il verbale d'asta costituisce accettazione della proposta d'acquisto ai sensi dell'art.1326 del C.C. L'accettazione comunicata a mezzo mail PEC o fax perfeziona il contratto ai sensi del primo comma dello stesso art. 1326 del C.C.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerente dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui agli art.li 34 (se diverso da persona fisica) e 38 del vigente D.Lgs 163/2006, applicati in via analogica, che si allegano al presente Avviso d'asta pubblica.

Le generalità nonché il possesso di detti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. DEPOSITO CAUZIONALE

I concorrenti, per essere ammessi alla procedura, dovranno costituire in favore della ASL n° 2 di Olbia un deposito cauzionale del **10%** del prezzo a base d'asta, **pari ad € 1.512,16**, da presentarsi con una delle seguenti modalità:

- Fideiussione bancaria o assicurativa. Tale garanzia dovrà contenere l'obbligo da parte del fideiussore di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Azienda, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultima qualsiasi eccezione. La fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione offerta.
- Versamento sul c/c intestato all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia (IBAN: IT61K010158498000070188497, specificando la causale: "Deposito cauzionale relativo all'offerta per l'acquisto di un apparecchio TAC 4 STRATI, PRODUTTORE TOSHIBA, MODELLO ASTEION S4". La ricevuta del versamento dovrà essere allegata in originale alla busta contenente la documentazione amministrativa, secondo le modalità stabilite al successivo punto 6.
- Assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere dell'Ente – Banco di Sardegna, Filiale di via De Filippi in Olbia, e depositato presso lo stesso.

Il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario sarà introitato a titolo di acconto sul prezzo di aggiudicazione, salvo il suo eventuale incameramento a titolo di risarcimento del danno. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'asta, la fideiussione o la somma versata a titolo di deposito cauzionale sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, senza interesse alcuno.

6. MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA – SEDUTA DI GARA

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio protocollo dell'Azienda ASL n° 2 - Via Bazzoni Sircana 2/2A - 07026 Olbia, tramite raccomandata a.r. del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano entro e **non oltre le ore 12,00 del giorno 01/02/2016** a pena di esclusione dalla gara, un plico chiuso. Detto plico dovrà essere indirizzato al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale ASL n. 2 di Olbia, dovrà riportare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: **"OFFERTA PER ACQUISTO TAC 4 STRATI – AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA"**. Il recapito del plico rimane a rischio del mittente e farà fede esclusivamente il timbro della data e dell'orario di ricevimento del protocollo aziendale, non farà pertanto fede il timbro postale.

Detto plico dovrà contenere due buste separate contrassegnate, rispettivamente, "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica".

Nella busta contrassegnata "Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla procedura, in bollo, **senza riferimento alcuno all'Offerta economica**, nonché la ricevuta del deposito cauzionale di cui al precedente punto 5.

La busta contrassegnata "Offerta economica", dovrà:

- essere tale da non consentire in alcun modo (ad esempio perché trasparente, o perché dotata di finestrella ecc.) la lettura del contenuto **pena l'esclusione dalla procedura**;
- essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, **pena l'esclusione dalla procedura**;
- contenere l'Offerta economica, redatta secondo i criteri indicati nel seguito del presente Avviso.

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente; della data e dell'ora di ricevimento faranno fede esclusivamente il timbro ed il numero di protocollazione apposti dall'Ufficio Protocollo Generale della A.S.L., aperto al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali escluso il sabato e nei giorni di lunedì e giovedì feriali dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

La seduta pubblica di vendita, nella quale verranno aperte le offerte, avrà luogo il giorno **02/02/2016 alle ore 10:00** presso gli uffici del Servizio Provveditorato.

7. DOCUMENTAZIONE

Busta A - Documentazione Amministrativa:

La busta dovrà contenere l'istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva concernente (**allegato amministrativo 3**):

- a) le generalità ed il possesso dei requisiti generali e commerciali (quando necessari) di cui al precedente art. 4;
- b) le altre dichiarazioni di scienza e di impegno precontrattuale di seguito indicate;
- c) gli ulteriori documenti di seguito indicati.

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà deve essere redatta secondo le forme del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da parte dell'offerente interessato, preferibilmente mediante compilazione in ogni sua parte del modulo "Allegato amministrativo 3" (qualora non venga utilizzato detto modulo è necessario che la dichiarazione sia comunque resa ai sensi del citato DPR 445/00 e sia attestata la sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative così come individuate dal presente Avviso). Il modulo comprende anche le altre dichiarazioni di scienza e di impegno precontrattuale richieste e l'elencazione degli ulteriori documenti necessari.

Le dichiarazioni di scienza e di impegno precontrattuale necessarie sono le seguenti:

- A) attestazione che il prezzo offerto deve intendersi quantificato in base a calcoli di propria convenienza ed a proprio completo rischio, con perfetta valutazione del bene e di ogni costo da sostenersi (ad es. per il suo smontaggio, imballaggio, trasporto, manutenzione per rimessa in esercizio ecc.);
- B) attestazioni ed impegni inerenti:
 - la perfetta conoscenza del presente Avviso e dei relativi allegati e l'accettazione incondizionata degli stessi in ogni loro parte;
 - la consapevolezza che non si potranno vantare, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, pretese, interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto;
 - che l'offerta è ferma, ai sensi dell'art.1329 del C.C., per un periodo di 120 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
 - l'obbligo di indicare l'indirizzo mail PEC o in alternativa il numero di fax a cui trasmettere ogni comunicazione afferente la procedura di vendita e l'accettazione espressa che della trasmissione delle comunicazioni, in caso di utilizzo del fax, faccia fede esclusivamente il rapporto stampa con esito positivo del fax dell'ASL 2 di Olbia trasmittente; inoltre, l'obbligo di indicare il proprio numero telefonico.
 - l'acquirente entro 15 gg dalla comunicazione di assegnazione dovrà depositare l'importo complessivo del prezzo offerto.

N.B. nell'istanza non dovrà essere fatto alcun riferimento all'offerta economica e non dovrà esser fornito alcun dato che possa in qualsiasi modo far desumere il contenuto dell'offerta economica, pena l'esclusione.

I documenti da allegare necessariamente sono i seguenti:

1. fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore dell'istanza e delle dichiarazioni in corso di validità;
2. (eventuale) nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore del concorrente, originale o copia autentica della relativa procura;
3. deposito cauzionale pari ad € 1.512,16.

Busta B - Offerta Economica:

L'Offerta Economica dovrà contenere gli estremi di identificazione dell'offerente, compresi Codice Fiscale e/o Partita I.V.A., essere debitamente sottoscritta dall'interessato o in caso di Impresa, dal rappresentante legale della società o da persona munita di procura, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso (Art. 38 D.P.R. n. 445/2000). L'offerta dovrà essere formulata secondo le indicazioni contenute nell'apposito modello "**Allegato 2**" al presente Avviso. Detto modello può essere scaricato dal sito internet <http://www.aslolbia.it> sezione "Bandi".

L'offerta economica dovrà contenere:

- il prezzo offerto in cifre ed in lettere;
- la data e la firma dell'offerente (persona fisica o legale rappresentante della Società o procuratore);

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole all'ASL n° 2 di Olbia;

8. PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo offerto, dedotto quanto versato a titolo di deposito cauzionale, dovrà essere eseguito prima del ritiro del bene, e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione di assegnazione, mediante:

– versamento sul conto intestato all'Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia – IBAN – IT61K0101584980000070188497, specificando la causale “AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI UN APPARECCHIO/ATTREZZATURA “TAC 4 STRATI, PRODUTTORE TOSHIBA, MODELLO ASTEION S4”. La ricevuta del versamento dovrà essere esibita al Servizio Provveditorato, in Via Bazzoni-Sircana n.2/2° al primo piano.

Il mancato o intempestivo versamento produrrà la decadenza dall'aggiudicazione. In tal caso l'ASL n.2 DI OLBIA potrà procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente presentate.

L'aggiudicazione diventerà definitiva a seguito dell'adempimento degli obblighi suddetti connessi alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare in qualsiasi momento, la procedura della presente gara, o di ritirare dalla vendita il bene oggetto del presente avviso.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente avviso e di quelle indicate negli atti in esso richiamati, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 827/1924 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, delle norme del codice civile in materia di contratti.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza e liceità, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 196/03 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di gara, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi, la L.R. 28 luglio 2006, n. 10 e la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni su alienazioni.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E GIUDIZIALI

Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudicherà la partecipazione alla gara.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, mentre la comunicazione dei dati a soggetti privati o ad enti pubblici economici nonché la loro diffusione, verrà effettuata unicamente in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/03 e dalle ulteriori disposizioni integrative.

Il titolare del trattamento è l'Azienda ASL N.2 di Olbia con sede in Via Bazzoni-Sircana n.2/2A. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Rita Deretta.

Si informa, infine, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, tra i quali il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco e l'aggiornamento dei dati trattati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento. Qualora l'interessato intenda esercitare tali diritti, dovrà farlo con richiesta rivolta senza formalità al responsabile del trattamento sopra indicato, alla quale sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso l'ufficio provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, alla Dott.ssa Rita Deretta al tel. 0789/552040 oppure all'indirizzo e-mail rderetta@aslolbia.it.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale**
Avv. Roberto Di Gennaro

ELENCO ALLEGATI ALL'AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA:

- “**Allegato 1**” – Fascicolo - Descrizione e specifiche tecniche del bene venduto;
- “**Allegato 2**” – Offerta economica;
- “**Allegato amministrativo 3**” – Istanza di ammissione e contestuale autocertificazione sul possesso dei requisiti concorrenti singolo - Informativa in ordine al trattamento dei dati personali e sensibili dell'offerente.

Come anticipato all'art. 4 del presente Avviso si richiama integralmente l'art. 34 e 38 del D.Lgs. 163/2006:

Art. 34 (Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici)

(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; artt. 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, l. n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.
- f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

2. (abrogato).

Art. 38. Requisiti di ordine generale

(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; *(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012)*
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) *(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)* o di una delle cause ostative previste dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](#) *(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)*; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; *(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; *(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#); l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; *(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; *(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; *(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto

del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; \(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.\) \(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e\), d.lgs. n. 113 del 2007\)](#)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'[articolo 40, comma 9-quater](#), risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; *(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; *(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. *(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)*

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario *(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. *(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)*

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del [comma 1, lettera c\)](#), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del

comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'[articolo 47, comma 1](#), dimostrano, ai sensi dell' [articolo 47, comma 2](#), il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'[articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#); resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 *(ora art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008)* e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'[articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'[articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002](#).

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Note importanti:

- 1) Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il concorrente dovrà riportare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
- 2) In relazione ai requisiti di cui alla lett. c) il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 3) In relazione ai requisiti di cui alla lett. e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto

previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- 4) In relazione ai requisiti di cui alla lett. g) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
- 5) In relazione ai requisiti di cui alla lett. i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2 del medesimo D. Lgs. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 6) Con riferimento al requisito di cui alla lett. m-quater il concorrente allega alternativamente:
 - a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.